

In aggiunta, per fronteggiare la crisi e prevenire eventuali rischi sistemici, nel 2009 è stata introdotta la *Flexible Credit Line*, affiancata nel 2010 dalla *Precautionary Credit Line* per i casi in cui non sia possibile usufruire della prima per mancanza dei requisiti necessari.

4.4 L'INIZIATIVA MDRI

Tra gli strumenti volti a incentivare i Paesi che hanno ottenuto misure di *debt relief* a mantenere la sostenibilità del loro livello del debito è da annoverare la *Multilateral Debt Relief Initiative* (MDRI), citata nel capitolo primo come contributo aggiuntivo del FMI, dell'IDA e dell'*African Development Bank* (AfDB) alla cancellazione del debito. Questa iniziativa è stata adottata dal FMI e dall'IDA a fine 2005, su invito dei Paesi G8 al Vertice di giugno 2005, che avevano chiesto alle suddette Istituzioni Multilaterali di cancellare il 100% dei debiti ai Paesi che avevano raggiunto, o che avrebbero raggiunto, il *completion point* dell'HIPC.

Il *board* del FMI, tuttavia, in attuazione del principio di uniformità di trattamento dei Paesi membri, aveva adattato la proposta del G8, stabilendo che tutti i Paesi del FMI, sia HIPC che non HIPC, con un reddito pro-capite annuo non superiore a 380 USD, potevano partecipare all'MDRI. Gli altri paesi HIPC con un reddito pro-capite annuo superiore a tale soglia avrebbero beneficiato della MDRI attraverso un pool di risorse gestite dal FMI, ma fornite dai singoli paesi.

A inizio 2006 il FMI rese operativo il suo impegno, concedendo la riduzione del debito nell'ambito del MDRI – pari a 3,4 miliardi USD – a un gruppo iniziale di 19 paesi. Si stima che il totale della riduzione del debito concesso dal FMI attraverso questa iniziativa sarà superiore a 5 miliardi di dollari.

A marzo 2006, i donatori concordarono un pacchetto di finanziamenti per la MDRI, impegnandosi a fornire contributi aggiuntivi nel corso del tempo per assicurare risorse fresche per la riduzione della povertà.

Per beneficiare della MDRI, i Paesi che hanno già raggiunto il *completion point* nell'ambito dell'HIPC devono dimostrare di aver adottato solide politiche e standard soddisfacenti di *governance*. Di fatto, un paese che ha già raggiunto il *completion point*, può qualificarsi alla MDRI se, dal quel momento, non è peggiorata la sua performance economica in 3 settori chiave: 1) performance macroeconomica; 2) attuazione della strategia di riduzione della povertà; 3) sistema di gestione delle spese pubbliche.

Gli altri Paesi che non hanno ancora raggiunto il *completion point* si qualificheranno per l'MDRI automaticamente, allorché arriveranno alla fase finale dell'Iniziativa HIPC.

Per assicurare che la MDRI raggiunga i suoi obiettivi, ogni anno il FMI presenta un rapporto sullo stato di attuazione congiuntamente al Rapporto HIPC.

4.5 L'INIZIATIVA SUL SUSTAINABLE LENDING

Nel 2008 i paesi OCSE, nell'ambito del gruppo Export Credit, hanno adottato, su iniziativa dell'Italia e del Regno Unito, le Linee guida sul debito sostenibile, allo scopo di non vanificare gli sforzi fatti dal FMI, dalla BM e dalla Comunità internazionale per aiutare i PVS più poveri ad alleggerire il loro debito, in particolare attraverso l'Iniziativa HIPC, ed evitare una nuova ricostituzione delle loro esposizioni debitorie. Destinatari delle Linee guida sono le Agenzie di Credito all'Esportazione (*Export Credit Agencies* - ECA) che intendono concedere crediti commerciali (l'accordo non riguarda infatti i crediti d'aiuto) a soggetti pubblici nei Paesi a basso reddito che hanno problemi con la gestione del debito. Le ECA, nello svolgimento della loro attività, si impegnano a rispettare i limiti concordati da questi Paesi con il FMI e la BM, tenendo conto dell'ultima DSA (*Debt Sustainability Analyses*) effettuata congiuntamente dal FMI e dalla BM.

Per le transazioni più importanti, con un periodo di rimborso non inferiore a 2 anni, le ECA dovranno verificare con le autorità del paese interessato che la transazione sia in linea con i piani di sviluppo e di indebitamento del paese.

La lista dei paesi soggetti alle Linee Guida del *Sustainable Lending* viene aggiornata periodicamente dall'OCSE. L'ultima risale al luglio 2012.

Nel corso del 2011 e del 2012 si è discusso sulla precisazione dell'ambito di applicazione delle Linee guida e sulla semplificazione delle modalità di attuazione delle stesse. Si è concordato che le Linee guida dovranno essere osservate non solo nei confronti dei paesi a basso reddito, ma anche degli altri paesi coperti dal *Debt Sustainability Framework* (DSF) della BM e del FMI, che sono soggetti a rischio moderato o alto di *debt-distress*. L'Italia si è impegnata affinché le eventuali modifiche non indeboliscano lo strumento, mettendo a rischio le finalità perseguite. I lavori proseguiranno nel corso dell'anno.

4.6 RAPPORTO FMI-BM SULLA VULNERABILITÀ DELLA SITUAZIONE DEBITORIA DEI PAESI A BASSO REDDITO.

Infine, poiché un terzo dei Paesi a basso reddito e un quarto dei Paesi HIPC presentano un elevato livello di vulnerabilità sotto il profilo della sostenibilità del debito, il FMI e la BM hanno deciso di presentare un rapporto periodico congiunto sulla vulnerabilità dei Paesi LIC, compresi gli HIPC, per monitorare costantemente la situazione.

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 1

I Paesi debitori oggetto della Legge 209/2000

Paesi HIPC**Africa** (33 Paesi)

Benin	Guinea Bissau	Sierra Leone
Burkina Faso	Liberia	Sao Tomé e Príncipe
Burundi	Madagascar	Senegal
Camerun	Malawi	Somalia
Ciad	Mali	Sudan
Comore	Mauritania	Tanzania
Costa d'Avorio	Mozambico	Togo
Eritrea	Niger	Uganda
Etiopia	Repubblica Centrafricana	Zambia
Gambia	Repubblica del Congo	
Ghana	Repubblica Democratica del Congo	
Guinea Conakry	Ruanda	

America Latina (5 Paesi)

Bolivia	Haiti	Nicaragua
Guyana	Honduras	

Asia (1 Paese qualificato + 4 potenzialmente eleggibili)

Afghanistan

Buthan*

Kirghizistan*

Laos*

Nepal *

Paesi *IDA-only* non HIPC

(dati OCSE luglio 2012)

Africa (5 Paesi)

Angola	Kenya	Nigeria
Gibuti	Lesotho	

Asia (9 Paesi)

Bangladesh	Maldiva	Yemen
Bhutan	Myanmar	
Cambogia	Tajikistan	
Laos	Timor Est	

Europa (1 Paese)

Moldavia

Oceania (8 Paesi)

Kiribati	Samoa
Isole Marshall	Tonga
Isole Salomone	Tuvalu
Micronesia	Vanuatu

Paesi IDA-blend

(dati OCSE luglio 2012)

Africa (2 Paesi)

Capo Verde

Zimbabwe

Asia (8 Paesi)

Armenia

Pakistan

Azerbaijan

Sri Lanka

Mongolia

Uzbekistan

Georgia

Vietnam

America Latina (1 Paese)

Grenada

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 2

Schema di accordo bilaterale di cancellazione

**PROGETTO DI ACCORDO BILATERALE DI CANCELLAZIONE DEBITORIA,
PARZIALE O TOTALE, AI SENSI DELLA LEGGE 209/00 E DEL SUO
REGOLAMENTO ATTUATIVO**

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE
GOVERNMENT OF ... ON THE CANCELLATION OF THE DEBT OF ...

The Government of the Italian Republic and the Government of ..., in the spirit of friendship and economic co-operation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minute on the consolidation of the debt of ..., signed in Paris on ... by the countries taking part in the Paris Club meeting, agree as follows:

ARTICLE I - III

*[TESTO FINANZIARIO DELL'ACCORDO, A CURA DI SACE
E/O ARTIGIANCASSA, PREVIA INTESA CON IL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. IN TALE TESTO
VERRA' INCLUSA L'EVENTUALE CLAUSOLA DI "DEBT
SWAP"]*

ARTICLE IV

1. In order to obtain the above mentioned debt cancellation(s) the Government of XXX continues to commit itself to:

- a) respect human rights and fundamental freedoms and refrain from the use of force as a mean of settlement of international disputes;
- b) pursue sustainable development within the context of a national poverty reduction strategy, designed in consultation with the domestic civil society and international partners;
- c) assign to the national budget resources for military purposes not exceeding the legitimate needs of security and defence of the country.

2. The Government of XXX commits itself to submit to the Ministry for Foreign Affairs of the Italian Republic, within three months from the signature of the present Agreement, the project for the allocation of the funds (including sectorial investment programmes) released by debt cancellation, in accordance with the national poverty reduction strategy. The project will have to be approved through diplomatic channels.

ARTICLE V

The infringement of the commitments set forth in Article IV will be verified on the basis of:

- a) deliberations of International Organizations (in particular of the United Nations system), of the European Union and of the International Financial Institutions;
- b) assessments of the congruity of military expenses;

- c) official progress reports on the implementation of the project (including sectorial investment programmes) mentioned above in Article IV, paragraph 2.

ARTICLE VI

1. Should the verifications set forth in Article V indicate that the Government of XXX does not fulfil one or more of the commitments set forth in Article IV, the Government of the Italian Republic will request the Government of XXX to start bilateral consultations.

Per gli Stati parte all'Accordo di Cotonou il testo proseguirà con questa frase: These consultations may be replaced, at the request of the Government of the Italian Republic and if applicable, by those set forth in Article 96 of the Cotonou Agreement between the members of the ACP group of States and the European Community and its member States.

Per gli Stati non parte all'Accordo di Cotonou il testo proseguirà con questa frase: These consultations may be replaced, at the request of the Government of the Italian Republic, by those set forth in the relevant provisions of internationally accepted multilateral mechanisms.

Should the Government of XXX not answer, within two months, to the request of consultations, or should such consultations be not satisfactory in relation to serious infringement of the commitments set forth in Article IV, the Government of the Italian Republic can decide the suspension of the present Agreement. Pending the suspension the Government of XXX will be responsible for all payments of the maturities previously scheduled and due after the above mentioned decision.

2. Once the conditions set forth in Article IV are deemed re-established, according to the verifications of Article V, the Government of the Italian Republic will consider lifting the suspension.

3. If, after a congruous period of time, the conditions set forth in Article IV are deemed not to have been re-established according to the verifications of Article V, the Government of

the Italian Republic will denounce the present Agreement and the denouncement will be effective thirty days after the notification to the other Party.

ARTICLE VII

Except for its provisions, this Agreement does not impair either legal ties established by common law or contractual commitments entered into by the Parties for the operations to which debts are referred to in Article I of this Agreement.

ARTICLE VIII

The present Agreement will come into force at the date of signature and will remain in force until the completion of the project as per Article IV, paragraph 2.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done at..... on..... in two originals in the English language.

FOR THE GOVERNMENT OF

FOR THE GOVERNMENT OF XXX

THE ITALIAN REPUBLIC

PAGINA BIANCA